

AVVISO RELATIVO ALLA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE UN'ULTERIORE PROROGA DEI FINANZIAMENTI SOSPESI AI SENSI DELL'ART. 56 DECRETO LEGGE CURA ITALIA - (Art. 16 primo comma del D.L. n. 73/2021)

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali - nel seguito anche indicato come il “**provvedimento**”, che all'articolo 16, primo comma, modifica le modalità di applicazione dei termini di sospensione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, così detto "**Decreto Cura Italia**", ss. mm. ii.

Le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del Decreto Cura Italia, possono presentare entro il 15 giugno 2021 una richiesta di proroga della moratoria fino al 31.12.2021.

Il provvedimento opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Filiale di riferimento resta a disposizione dei Clienti per eventuali chiarimenti.

Effetti delle misure di supporto all'economia previste dal Decreto Cura Italia in presenza dei requisiti di legge

Inibitoria di revoca degli affidamenti

Su richiesta dei Clienti, le aperture di credito a revoca e i prestiti per anticipi su crediti, esistenti al 29 febbraio 2020, o, se successivi, alla data di pubblicazione del decreto Cura Italia, 17 marzo 2020, non potranno essere revocati dal Banco, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2021, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Proroga delle scadenze

Su richiesta dei Clienti, i prestiti non rateali possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle stesse condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità.

Sospensione del pagamento delle rate

Per i mutui, i finanziamenti rateali, il pagamento **della quota capitale** delle rate in scadenza prima del 31 dicembre 2021 può essere sospeso fino a tale data senza maggiori oneri su richiesta dei Clienti.

Può essere richiesta la sospensione della sola quota capitale; pertanto, per le imprese richiedenti la proroga che hanno fruito di sospensione totale, saranno dovute rate di soli interessi, con decorrenza dalla scadenza della

prima rata successiva al 30 giugno 2021 al tasso contrattuale e alle scadenze originarie previste, calcolate sul debito residuo in essere, per il residuo periodo della proroga di sospensione.

MODULISTICA

Clicca [qui](#) per scaricare la modulistica